

Parte prima - N. 14

Anno 46

30 aprile 2015

N. 94

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2015, N.2

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile)

Art. 7 - Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 8 - Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico

Art. 9 - Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale

Art. 10 - Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana

Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

Art. 12 - Applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
Art. 13 - Modifiche alla legge

regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

Art. 14 - Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2015) in collegamento con la legge finanziaria regionale per l'anno 2015.

Art. 2

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)).

2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l'abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.

4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell'assemblea.

Art. 3

*Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7
(Promozione del sistema regionale delle attività
di ricerca industriale, innovazione
e trasferimento tecnologico)*

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole "la quota" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo".

2. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:

"8. Le convenzioni disciplinano:

- a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;
- b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;
- c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo."

Art. 4

*Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5
(Norme per il contrasto, la prevenzione,
la riduzione del rischio della dipendenza
dal gioco d'azzardo patologico,
nonché delle problematiche e delle patologie correlate)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.

3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.

3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 4, dall'articolo 15, commi 2 e 3, dall'articolo 16 e dall'articolo 16 bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

Art. 5

*Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico
nel settore abitativo)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: "da ammettere a finanziamento" sono inserite le seguenti: "ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole “interventi indifferibili ed urgenti” sono inserite le seguenti: “nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:

“b) il Revisore unico.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

“7. I l Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.”.
4. Ai commi 8 e 9 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 la parola “Collegio” è sostituita dalle seguenti: “Revisore unico”.
5. Al comma 10 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “ai componenti del Collegio” sono sostituite dalle seguenti: “al Revisore unico”.
6. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.

Art. 7

Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole “negli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016”.
2. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole “otto milioni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci milioni”.
3. Al comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), le parole: “dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2015”.

Art. 8

Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico

1. I canoni di concessione derivanti dall’utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un’unica soluzione per tutta la durata della concessione all’atto della sottoscrizione del disciplinare.
2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall’1 gennaio. L’aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l’eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.
3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l’anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l’utilizzo di beni del demanio idrico.

Art. 9

Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale

1. Al fine di consentire il ripristino degli argini golenali aventi anche finalità di difesa idraulica, gravemente danneggiati a seguito dell’evento alluvionale verificatosi

dal 9 ottobre al 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i soggetti proprietari sono autorizzati ad utilizzare il materiale disponibile nelle immediate vicinanze nei limiti strettamente necessari allo scopo sopra previsto.

2. A tale fine i soggetti di cui al comma 1, in accordo con i Comuni interessati, predispongono un programma di interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale che definisce le prescrizioni da rispettare in ordine alla modalità di utilizzo e ai quantitativi di materiale necessari.

3. Il materiale prelevato ai fini del comma 1 non può essere destinato ad altro scopo. In caso di violazione si applica la sanzione prevista all'articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) nel valore massimo ivi previsto.

4. Al fine del rispetto delle presenti disposizioni, le funzioni di vigilanza e irrogazione della sanzione sono esercitate dalle Province per i rispettivi territori.

Art. 10

Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana

1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'autostrada regionale Cispadana, previsto all'articolo 5 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell'opera.

Art. 11

Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali

1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.

2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:

- a) il Sindaco della Città metropolitana;
- b) i presidenti delle Province;

c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.

3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

Art. 12

Applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 48, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci".

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

"2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro."

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola "laurea" sono aggiunte le seguenti: "e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica".

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola "professionale" è sostituita dalle seguenti: "pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita".

5. Le selezioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 43 del 2001 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino ad avvenuto espletamento delle selezioni, i contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal medesimo articolo 18 attualmente in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1, non oltre il 31 gennaio 2016.

Art. 14

Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali

1. Per la trasmissione dei rendiconti previsti dall'articolo 21, comma secondo della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) relativi alle spese sostenute per le elezioni regionali del 23 novembre 2014 è stabilito il termine del 30 aprile 2015.

Art. 15

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), è abrogato.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è abrogato.

3. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all'articolo 1, comma terzo della legge regionale n. 58 del 1982.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 aprile 2015

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

- Progetto di legge, d'iniziativa Giunta regionale: deliberazione n. 254 del 16 marzo 2015; oggetto assembleare n. 348 (X Legislatura);

- Pubblicato sul Supplemento Speciale del BURERT nel n. 21 in data 18 marzo 2015;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali", V "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport", "Commissione per la

promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/2015 del 21 aprile 2015 con relazione scritta del consigliere Roberto Poli, nominato dalla Commissione in data 24 marzo 2015;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 28 aprile 2015, alle ore 19.08, atto n. 2/2015.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n.7 del 20 dicembre 2002, che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca

(omissis)4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 C.C., con le modalità previste dallo statuto della società.».

Comma 2

1) il testo del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale n.7 del 20 dicembre 2002, che concerne che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca(omissis)

8. Le convenzioni disciplinano:

a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei finanziamenti connessi alle attività specificate nel precedente comma e alle altre attività che le società di cui al comma 7-bis potranno svolgere;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione delle convenzioni.».

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n.24 dell'8 agosto 2001, che concerne **Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Procedimenti attuativi.

1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere

a finanziamento. Il bando è pubblicato sul BURERT.».

Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, che concerne **Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile**, ora integrato, era il seguente:

«Art.10 - Interventi indifferibili ed urgenti.

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.»

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, che concerne **Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile**, ora sostituita, era la seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori...».

Comma 3

1) il testo del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.(omissis)

7. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.»

Comma 4

1) il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.(omissis)

8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.».

Comma 5

1) il testo del comma 10 dell'articolo 21 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.21 - Organi dell'Agenzia regionale.(omissis)

10. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.».

Comma 6

1) il testo del comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale n.1 del 7 febbraio 2005, ora modificato, era il seguente:

«Art.24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale.

(omissis)

8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Collegio dei revisori dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.».

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 21 dicembre 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora modificato, era il seguente:

«Art.34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata quadriennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012, 2013 e 2014 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.»

Comma 2

1) Il testo del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n.19 del 21 dicembre 2012, **Legge Finanziaria Regionale** ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di otto milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

Comma 3

1) il testo del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013, che concerne, **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 43 - Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico.(omissis)

2. La sanzione amministrativa di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il 31 dicembre 2014 e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.».

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti**

di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.

1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.».

Comma 2

1) il testo del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato.

(omissis)

2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente Commissione consiliare.».

Comma 3

1) il testo del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2001, che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato. (omissis)

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

a) possesso del diploma di laurea;

b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.».

Comma 4

1) il testo del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2001, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato. (omissis)

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

a) possesso del diploma di laurea;

b) comprovata esperienza professionale nella pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.».

Nota all'art. 15

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n.1 del 30 marzo 2012, che concerne,

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 marzo 2012, n. 55, ora abrogato era il seguente:

«Art. 7 - Estensione delle disposizioni.

(omissis)

2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne,

Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.), ora abrogato era il seguente:

«Art.6 - Attribuzioni del Direttore.

(omissis)

1-bis. Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.».